

## **Relazione illustrativa : Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 ( Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)**

Con la proposta di modifica di cui trattasi, si intende definire la dotazione di un organo di consulenza tecnica a supporto delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di prevenzione sismica e di controllo ai sensi delle norme regionali in materia, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni) e alle Linee guida per gli interventi sul patrimonio culturale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni).

La proposta di legge è composta da 7 articoli.

L'articolo 1 introduce modifiche al preambolo della l.r. 58/2009 di tipo manutentivo : la sostituzione del riferimento alla legge regionale 1/2005, abrogata, con quello alla vigente legge regionale sul governo del territorio (65/2014); l'eliminazione al riferimento del PIT, quale strumento di contestualizzazione del quadro conoscitivo del rischio sismico, in relazione alla nuova struttura del PIT stesso.

L'articolo 2 dispone modifiche all'articolo 2 della lr 58/2009 , specificando che la Regione Toscana, su proposta del CTS, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico.

L'articolo 3 sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della lr 58/2009, aggiornando i riferimenti alle nuove disposizioni regionali intervenute successivamente.

L'articolo 4 introduce l'articolo 3 bis alla l.r.58/2009 che istituisce il Comitato tecnico scientifico, quale organo consultivo-scientifico della Giunta Regionale in materia di rischio sismico, e ne definisce composizione e prime disposizioni per l'insediamento e l'emanazione degli atti necessari alla sua piena operatività.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 58/2008.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della lr 58/2009, prevedendo che la Giunta regionale approvi annualmente il Documento operativo per la prevenzione sismica (DOPS), che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario, definendo altresì i criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse di prevenzione sismica, afferenti la comunicazione ed informazione, gli studi e le indagini, e gli interventi sugli immobili per la prevenzione del rischio sismico.

L'articolo 7 disciplina le norme di prima nomina e la continuità dell'esistente Comitato tecnico scientifico fino alla nomina dei nuovi componenti.